

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 dicembre 2017

**Disciplina del rilascio dell'autorizzazione alla pesca del rossetto
(*Aphia minuta*) e del cicereello (*Gymnammodites cicereus*) nei
compartimenti marittimi della Regione Siciliana. (17A08704)
(GU n.2 del 3-1-2018)**

IL DIRETTORE GENERALE

della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
la

«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11
della

legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
le

«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105

del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative

all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari

e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°

marzo 2017, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo

l'incarico di funzione dirigenziale generale di direttore della

direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, a

decorrere dal 24 gennaio 2017, per la durata di tre anni, registrato

alla Corte dei conti il 29 marzo 2017, registro n. 212;

Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale

attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela

dell'ambiente e dell'ecosistema;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.

1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio

1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153,
relativo

all'«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di
pesca

marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante
la

«Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma

dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto l'art. 31 rubricato «Misure per lo sviluppo della
ricerca

applicata alla pesca» della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante
le

«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge
europea

2013-bis»;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006,
n.

1967/2006, recante le «Misure di gestione per lo
sfruttamento

sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo»
in

modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il
regolamento

(CE) 1626/94»;

Visto in particolare l'art. 13 del regolamento n. 1967/2006
che

consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti
sui

valori minimi di distanza e di profondita' per l'uso degli
attrezzi

da trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la
stessa

sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora
le

attività di pesca non abbiano un impatto significativo
sull'ambiente

marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e
a

condizione che esse non possano essere esercitate con altri
attrezzi

e rientrino in un piano di gestione ai sensi dell'art. 19
del

regolamento stesso;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime
di

controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme
della

politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre
2013

relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti

(CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i

regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio,

nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (CE)

n. 1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari

allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche, unicamente se

indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validita', quando

il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attivita' sono

autorizzate rientrano:

- a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca;
- b) in un piano pluriennale;
- c) in una zona di restrizione della pesca;
- d) nella pesca a fini scientifici;
- e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011
della

Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione
del

regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un
regime

di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme
della

politica comune della pesca;

Visto in particolare l'art. 5 del suddetto regolamento,
inerente

l'elenco delle autorizzazioni di pesca, che stabilisce che gli Stati

membri rendono disponibile nella zona protetta dei loro siti web

ufficiali l'elenco dei pescherecci che hanno ricevuto

l'autorizzazione di pesca prima che le medesime acquistino validita';

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2017, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, concernente

l'individuazione delle unita' ai fini del rilascio

dell'autorizzazione alla pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e del

cicerello (*Gymnammodites cicereus*) nelle acque dei compartimenti

marittimi delle Regioni Lazio, Campania e Sicilia;

Considerato l'impegno assunto dall'Unione europea ad applicare una

strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e

conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a

garantirne uno sfruttamento sostenibile;

Considerato che l'art. 14 del regolamento (CE) n. 1967/2006 ha

fissato, alla data del 31 maggio 2010, la scadenza della deroga

all'uso degli attrezzi per la pesca speciale del rossetto (Aphia

minuta) e del cicerello (*Gymnammodites cicereus*), e che pertanto da

tale data non e' stato piu' possibile pescare tali specie ittiche;

Considerato, inoltre, che al punto 8 delle premesse del suddetto

regolamento (CE) n. 1967/2006 si da' atto della necessita' di creare

un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione

delle responsabilita' tra la Comunita' e gli Stati membri;

Considerato, altresì, che l'art. 13 del predetto regolamento (CE)

n. 1967/2006, pur vietando l'attivita' di pesca entro una distanza di

3 miglia nautiche dalla costa, al paragrafo 5 prevede la facolta' per

la Commissione europea, su istanza di uno Stato membro, di

autorizzare una deroga al predetto divieto, alle condizioni ivi

espressamente indicate;

Considerata la necessita', alla luce di quanto indicato dalla

Commissione europea per fattispecie analoghe, di definire,
per

l'attivit  di pesca in questione, precise e dettagliate
informazioni

scientifiche, con particolare riferimento anche ai vincoli
geografici

che impediscono di svolgere la richiesta attivita', oltre il
limite

delle 3 miglia nautiche;

Considerato che l'attivit  di pesca in questione puo'
essere

prevalentemente svolta a una distanza ridotta dalla costa
e,

pertanto, non interferisce con le attivita' di altre imbarcazioni;

Considerato che la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e
del

cicerello (*Gymnammodites cicereus*), in quanto altamente
selettiva,

non puo' essere praticata con attrezzi diversi dalla sciabica e dalla

rete a circuizione senza chiusura i quali non comportano un impatto

significativo sugli habitat protetti poiche' non entrano in contatto

col fondo marino;

Considerata la necessita' di individuare i livelli delle catture

minime di specie sottoposte a taglia minima, nonche' quella di dare

prova di un'elevata selettivita' della flotta, fornendo informazioni

quantitative sulla composizione delle catture accessorie;

Considerato che l'attivita' di pesca sperimentale connessa alla

richiesta di deroga non dovra' manifestare carenze di natura

scientifica;

Considerata la tradizione storica legata a tale tipo di
attività'

di pesca nelle aree interessate;

Considerata la richiesta della Regione siciliana formulata con
la

nota prot. n. 12551 in data 27 novembre 2017 intesa ad
ottenere

l'autorizzazione per l'avvio di un programma di raccolta dati
per

l'attività' di pesca sperimentale del rossetto (*Aphia minuta*) e
del

cicerello (*Gymnammodites cicereus*) nelle acque dei
compartimenti

marittimi della Regione siciliana, finalizzata alla definizione di
un

redazione di un apposito piano di gestione;

Considerato che, come si evince dalla suddetta nota, la Regione

siciliana ha affidato all'organismo scientifico UNIMAR societa'

cooperativa di Roma, il monitoraggio e l'attivita' di raccolta dei

dati necessari a valutare l'impatto delle catture accessorie e la

sostenibilita' economica di tale tipologia di pesca;

Considerato che l'attivita' di pesca sperimentale sara' attuata

attraverso l'utilizzo delle imbarcazioni gia' indicate dalla Regione

siciliana con nota prot. n. 5789 del 6 giugno 2017, in ottemperanza

di quanto disposto dall'art. 1, comma 4 del decreto ministeriale 4

aprile 2017;

Ritenuto opportuno autorizzare, ai sensi del suddetto art.
7,

paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1224/2009,
i

pescherecci operanti nei compartimenti marittimi della
Regione

siciliana al fine di rilevare i dati scientifici necessari
a

supportare la redazione del piano di gestione da adottare ai
sensi

dell'art. 13 del regolamento n. 1967/2006;

Ravvisata la necessita' di utilizzare la flotta peschereccia,
che

negli ultimi anni ha svolto l'attivita' di pesca in questione;

Decreta:

Art. 1

1. Al fine di acquisire elementi ed informazioni di carattere

scientifico da inserire nel piano di gestione di cui alle premesse,

in conformita' a quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 1, lettera

d), del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli interessati (armatori o

proprietari) le cui navi sono state inserite nell'elenco fornito

dalla Regione siciliana con nota prot. n. 5789 del 6 giugno 2017,

sono autorizzate alla pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e del

cicerello (*Gymnammodites cicereus*) con la sciabica da natante e la

rete a circuizione senza chiusura, anche entro la distanza di
3

miglia nautiche dalla costa.

2. La suddetta autorizzazione viene concessa fino al 31 marzo
2020.

Art. 2

1. L'organismo scientifico responsabile del monitoraggio
e

dell'attività di raccolta dati necessari a valutare l'impatto,
la

natura e la quantità delle catture accessorie, nonché
della

sostenibilità economica della pesca del rossetto (*Aphia minuta*)
e

del cicereello (*Gymnammodites cicereus*) e il consorzio
UNIMAR

societa' cooperativa, con sede legale in Roma alla via Nazionale
n.

243.

2. Tale organismo dovra' predisporre questionari
volti

all'acquisizione dei dati scientifici richiesti, da distribuire
alle

imprese di pesca autorizzate dalla Regione siciliana.

3. Al fine di acquisire elementi ed informazioni di
carattere

scientifico utili alla predisposizione del piano di
gestione

nazionale per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e del
cicerello

(*Gymnammodites cicereus*), l'organismo scientifico, di cui al comma
1

del presente articolo, entro il 31 maggio 2020, dovra'
trasmettere

alla direzione generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura,

sulla base dei questionari compilati dalle imprese autorizzate,
una

relazione recante i dati relativi a:

a) caratteristiche biologiche del rossetto e del
cicerello:

taglia, sesso, alimentazione, maturita', stato di condizione,
tassi

di crescita, di mortalita', periodi di reclutamento,
distribuzione

spaziale in funzione della taglia, ecc.;

b) catture giornaliere, lo sbarco, la zona di pesca, il
tempo

trascorso in mare, l'eventuale cattura di altre specie oltre
al

rossetto.

4. E' autorizzato l'imbarco di ricercatori a bordo per consentire

l'osservazione diretta delle operazioni di pesca, oltre che il

controllo delle caratteristiche degli attrezzi e delle catture.

5. Nell'acquisizione dei dati dovranno essere fornite informazioni

quantitative sulla composizione delle catture accessorie in termini

di peso e/o numero di individui.

6. Particolare attenzione dovra' essere portata agli eventuali dati

di cattura di specie sottoposte a taglia minima di cui all'allegato

III del regolamento n. 1967/2006, al fine di dimostrare il rispetto

del criterio stabilito all'art. 13, paragrafo 9, lettera c) del

medesimo regolamento.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonche'

affisso presso l'albo delle Capitanerie di porto della Regione

siciliana.

Roma, 14 dicembre 2017

Il direttore generale:

Rigillo